

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio di ampliamento temporaneo della piattaforma eMailchef per le esigenze del Consorzio.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17 e ss.mm.ii., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento relativo all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea del CISIA, approvato dall'Assemblea consortile il 27 giugno 2024;

VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso, di seguito CISIA, approvato il 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del 17 luglio 2019 di nomina dell'Ing. Giuseppe Forte alla qualifica di Direttore del CISIA con competenze ad impegnare l'Ente per gli acquisti di beni e servizi e a stipulare i relativi contratti ai sensi dello Statuto, art. 11 comma 2 lett. b), c) e f);

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 4 giugno 2024 di conferma della nomina dell'Ing. Giuseppe Forte alla qualifica di Direttore del CISIA;

VISTO il Bilancio di previsione 2026 e le Linee di Sviluppo e Programmazione 2026-2028 approvate dall'Assemblea dei Consorziati in data 16 dicembre 2025;

VISTA la richiesta presentata dall'Ufficio Comunicazione in staff alla Direzione con cui è stata avanzata l'esigenza di un ampliamento temporaneo della piattaforma eMailchef in utilizzo al Consorzio;

RILEVATO che l'esigenza sopra descritta è sopravvenuta e non era prevedibile, e che si configura quale necessità ulteriore e temporanea connessa all'attivazione di nuovi servizi del Consorzio;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'acquisizione del servizio di ampliamento temporaneo della piattaforma eMailchef che consenta, dal 01.07.2026 al 28.02.2027 (estremi inclusi), l'incremento della capacità di gestione dei contatti e dei volumi di invio;

RICHIAMATI i principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità di cui all'art. 3 rubricato "principio dell'accesso al mercato" del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;

VERIFICATA l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in relazione all'esiguità dell'importo;

VISTI gli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

DATO ATTO che il CISIA si è dotato di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'"affidamento diretto" come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

VISTO, altresì, l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante nella decisione di contrarre, in modo semplificato, individua anche l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

EFFETTUATA la consultazione dell'operatore economico EDISPLAY S.r.l. con sede in viale del Lavoro 53, 08023 - Fonni (NU), P. IVA 01172340919;

VERIFICATO che il suddetto operatore economico dispone della fornitura richiesta le cui caratteristiche rispondono pienamente all'interesse specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

VALUTATO il preventivo di spesa in atti proposto dal suddetto operatore economico per quanto meglio specificato di seguito:

- database fino a 100.000 contatti e fino a 450.000 invii mensili, dal 01.07.2026 al 28.02.2027 (estremi inclusi), per un importo pari a euro 1.200,00 oltre IVA al 22%;

RILEVATO che l'operatore economico prescelto è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento in particolare alla previsione per cui è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di procedere, quindi, all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto al predetto operatore economico mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale propria del Consorzio;

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

VISTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento in parola non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, di non dover richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in considerazione del ridotto valore economico dell'appalto;

DATO ATTO che il presente appalto, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non prevede rischi interferenziali e, conseguentemente, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il presente appalto rientra nelle eccezioni di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali, richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di cui trattasi il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto, in quanto di importo inferiore a euro 40.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. prevede, che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.";

VERIFICATE l'idoneità ad assumere l'incarico di RUP della dott.ssa Elisa Carbone, così come previsto dall'art. 5 dell'allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e l'assenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di affidare all'operatore economico EDISPLAY S.r.l. con sede in viale del Lavoro 53, 08023 - Fonni (NU), P. IVA 01172340919, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la fornitura del servizio di ampliamento temporaneo della piattaforma eMailchef come meglio specificato nelle premesse per un importo totale di euro 1.200,00 oltre IVA 22%;
2. di impegnare la somma complessiva massima di euro 1.200,00 oltre IVA 22%;
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
4. di nominare RUP, di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Elisa Carbone, responsabile dell'Ufficio Acquisti;
5. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore del CISIA
Giuseppe Forte